

Direzione Centrale Rischi  
Ufficio Entrate  
Ufficio Tariffe

Prot. INAIL.60010.08/05/2013.0002951

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**Oggetto: Autoliquidazione 2012/2013. Riduzione dei premi dovuti dalle aziende del settore dell'autotrasporto di merci per l'anno 2013.**

### **Premessa**

L'articolo 23, comma 1, del decreto legge n. 95/2012<sup>1</sup> ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, tra i quali la riduzione contributiva già disposta dall'art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge n. 207/2008<sup>2</sup> per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123.

Con decreto datato 08.03.2013 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, lo stanziamento è stato ripartito tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

In particolare la quota da finalizzare alla riduzione dei premi Inail per l'autotrasporto merci e quindi all'abbattimento del costo del lavoro per il settore, è stata fissata in 91 milioni, dei quali:

- 82 milioni di euro per la riduzione "non strutturale" dei tassi medi di tariffa delle due voci 9121 e 9123;
- 9 milioni di euro, destinati alle imprese artigiane nel settore dell'autotrasporto di merci, per la riduzione "non strutturale" dei relativi premi speciali unitari.

In attuazione di tali disposizioni, il Presidente, con determina n. 110 del 29 aprile 2013, ha approvato per l'anno 2013 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario, nonché per la medesima annualità la riduzione dell'11,70% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°).

Per quanto sopra, sono stati rielaborati i tassi 2013 ed è in corso l'invio tramite PEC del modello 20 SM aggiornato relativo alla comunicazione del tasso applicato per l'anno in corso. Per le imprese non provviste di PEC è in corso la spedizione del provvedimento in discorso a mezzo posta.

Qualora, a causa del verificarsi di ritardi postali, le aziende non ricevano la comunicazione del tasso applicato in tempo utile per la determinazione ed il pagamento del premio da effettuare entro il 16 maggio p.v., si invitano le Sedi a provvedere alla ristampa e consegna eventualmente anche tramite posta elettronica del modello in questione ai datori di lavoro che ne dovessero fare richiesta.

Al riguardo si precisa che i nuovi modelli 20SM saranno disponibili in procedura GRA WEB - Ristampe 20SM a partire **dal 6 maggio p.v.**

### **Istruzioni per il calcolo del premio di Autoliquidazione 2012/2013**

Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123, che hanno già ricevuto entro dicembre 2012 le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2012/2013 dei premi assicurativi, dovevano provvedere entro il 18 febbraio:

- a calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni i tassi indicati sulle basi di calcolo;
- a calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) non applicando alcuna riduzione al premio di rata 2012<sup>3</sup>;
- pagare l'intero premio di autoliquidazione entro il 18 febbraio 2013, oppure la prima rata nel caso in cui l'impresa avesse comunicato di voler corrispondere il premio di autoliquidazione in quattro rate, ai sensi della legge n. 449/97 e n. 144/99.

Per effetto della normativa sopravvenuta le imprese, destinatarie degli interventi agevolativi descritti, devono:

- calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati, applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 18 marzo 2013 con invio telematico) i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica;
- calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), applicando al premio di rata 2013, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione dell'11,70%.

Per quanto riguarda i premi speciali unitari degli artigiani relativi alle voci indicate, si ricorda che secondo quanto disposto dal D.M. 8 luglio 2012, come comunicato con nota protocollo 301 del 15.1.2013, alla regolazione 2012 è applicata la riduzione dell'11,90% (già applicata ai fini della rata per l'autoliquidazione 2011/2012<sup>4</sup>).

### **Modalità di recupero del maggior versato al 18 febbraio 2013**

Se il premio di autoliquidazione 902013 è stato versato in **unica soluzione**, ovviamente senza applicazione dello sconto, il credito può essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità. Se l'impresa non si era mai avvalsa del pagamento in 4 rate oppure aveva comunicato la revoca di tale modalità di pagamento, il credito sarà visualizzabile in Punto Cliente dopo l'elaborazione (Contabile ditta - Crediti), fermo restando che è necessario verificarne correttezza e attualità presso la Sede Inail.

Se l'impresa si è avvalsa del pagamento **in forma rateale, ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/99**, l'importo già versato in misura superiore al dovuto deve essere utilizzato in compensazione sulla rata in scadenza al 16 maggio 2013.

L'iter da seguire è il seguente:

1. Polizza dipendenti, voci di tariffa 9121 e 9123, gestioni Industria, Artigianato e Terziario

**Regolazione 2012.** Applicare il tasso di tariffa indicato nelle basi di calcolo alla regolazione 2012 della polizza dipendenti (voci di tariffa 9121 e/o 9123);

**Rata 2013.** Applicare il nuovo tasso di tariffa comunicato con i modelli di comunicazione del tasso applicato 2013 in corso di spedizione.

2. Polizza artigiani, voci di tariffa 9121 e 9123, gestione Artigianato

**Regolazione 2012.** Calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio di regolazione 2012, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione dell'11,90%;

**Rata 2013.** Calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio di rata 2013, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione dell'11,70%.

3. Determinare il premio di autoliquidazione

Sommare algebricamente quanto dovuto per regolazione e per rata (**premio dovuto di autoliquidazione 902013**).

4. Calcolare le rate legge n. 449/97 e n. 144/99

Dividere l'importo del premio di autoliquidazione per 4, si otterrà in tal modo l'importo **dovuto per la singola rata**.

5. Ricalcolo degli interessi

Calcolare l'ammontare degli interessi per le rate di maggio, agosto e novembre sul nuovo importo delle singole rate di cui al punto 4 nella misura del 3,11% in ragione d'anno.

6. Determinazione del maggior versato per la prima rata in scadenza al 18 febbraio 2013.

Calcolare la **differenza tra** l'importo **dovuto** riconteggiato per la prima rata e l'importo già **pagato** al 18 febbraio sempre per la prima rata e quantificare così il **credito da utilizzare a conguaglio**.

7. Determinazione dell'importo dovuto per la rata di maggio

Dal nuovo importo della rata di maggio, maggiorata degli interessi determinato come descritto al punto 5, sottrarre l'importo a credito **già pagato** dall'importo **dovuto** per la rata in scadenza al 16 maggio.

### **Modalità di recupero del maggior versato al 18 febbraio 2013 e al 16 maggio 2013**

Stante l'imminente scadenza del 16 maggio per il pagamento della seconda rata del premio di autoliquidazione 2012/2013, nel caso in cui si riscontrino difficoltà ad effettuare la rideterminazione delle rate, il maggior versato al 18 febbraio e al 16 maggio 2013 potrà essere recuperato con la rata di agosto, ricalcolando l'intero importo dovuto a titolo di autoliquidazione 2012/2013, suddividendo tale importo per 4 e calcolando sulle rate successive alla prima gli interessi.

I minori importi dovuti per la prima e la seconda rata potranno quindi essere sottratti dalla rata di agosto ricalcolata.

### **Autoliquidazione in scadenza al 17 giugno 2013**

Per le ditte che hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, con data inizio attività ricompresa tra la metà e la fine di dicembre 2012, è prevista una seconda elaborazione dell'autoliquidazione 2012/2013 in scadenza al 17 giugno 2013.

Le basi di calcolo delle ditte in discorso, che verranno notificate nei prossimi giorni, sono state elaborate tenendo conto dei nuovi tassi.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dr. Agatino Cariola

**Note:**

1 - Articolo 23, comma 1, del decreto legge luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 "Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore."

2 - Decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14.

3 - Vedi nota D.C. Rischi del 15.1.2013, protocollo 301, paragrafo "2. Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto (codice 778)".

4 - Vedi nota D.C. Rischi del 26.4.2012, protocollo 2737.